

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ATTRIBUZIONE DELLO STATUS DI VISITING PROFESSOR - VISITING RESEARCHER - VISITING FELLOW

Premessa

L'Università degli Studi dell'Aquila promuove e valorizza la figura del **Visiting Professor**, del **Visiting Researcher** e del **Visiting Fellow** per l'internazionalizzazione e lo sviluppo culturale e scientifico dell'Ateneo.

A questo scopo incoraggia la permanenza presso le proprie strutture scientifiche e didattiche di professori, ricercatori e studiosi di elevata qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni straniere universitarie, di ricerca o di alta formazione, per svolgere **attività formative e seminariali** nell'ambito di un Corso di Studio e/o di Dottorato e **attività di ricerca**, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo.

Il **Visiting Professor/Researcher/Fellow** collabora con le strutture didattiche e scientifiche svolgendo un programma coerente con gli obiettivi strategici dell'Ateneo. Inoltre può far parte delle **commissioni** per la valutazione degli esami universitari e per la discussione delle tesi di laurea, nonché per la valutazione delle tesi di dottorato.

Art.1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina le procedure per la identificazione di studiosi stranieri in possesso di una elevata qualificazione scientifica, chiamati a collaborare con una Struttura dell'Ateneo, per lo svolgimento di attività inerenti la ricerca e/o la didattica.

A tali studiosi, per tutta la durata della permanenza, viene riconosciuto un apposito "*status*", inteso come titolarità di diritti e doveri all'interno dell'Ateneo, e la denominazione di:

- **Visiting Professor**, quando allo studioso vengono affidate prevalentemente attività formative nell'ambito di un corso di studio o dottorato;
- **Visiting Researcher**, quando lo studioso è impegnato prevalentemente in attività di ricerca in collaborazione;
- **Visiting Fellow**, quando lo studioso è un giovane ricercatore con esperienza inferiore a 4 anni.

Art. 2 - Modalità di reclutamento dei **Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Fellow**

La proposta di candidatura dei **Visiting Professor/Researcher/Fellow**, indirizzata al Rettore, viene formulata da un Dipartimento/Centro tramite il suo Direttore, in base alle richieste dei propri docenti, e deve essere corredata dalla documentazione di seguito specificata:

1. Delibera del Consiglio del Dipartimento/Centro di riferimento che individua lo studioso/esperto cui attribuire il titolo di **Visiting Professor/Researcher/Fellow** dell'Ateneo. La delibera deve contenere:
 - a. Il nominativo dello studioso proposto, la descrizione della qualificazione scientifica e le motivazioni della scelta,
 - b. la denominazione dell'Istituzione straniera a cui appartiene lo studioso;
 - c. Il riferimento all'accordo/convenzione stipulato/a dall'Ateneo con tale istituzione, se esistente;
 - d. la descrizione della specifica attività che lo studioso dovrà svolgere e il periodo di permanenza presso l'Ateneo, con precisazione, ove trattasi di attività didattica, della tipologia di attività formativa da affidare e del relativo settore scientifico disciplinare, e, ove trattasi di attività di ricerca, del progetto di ricerca e del gruppo di riferimento;
 - e. il nominativo del/i docente/i interno/i di riferimento;
 - f. dichiarazione circa la disponibilità dei fondi necessari.
2. Descrizione delle competenze professionali, della qualificazione scientifica dello studioso proposto, delle pubblicazioni e ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e scientifico;
3. Il CV dello studioso proposto.

Le proposte di cui al precedente comma devono essere inviate all'Ufficio Relazioni Internazionali. Verificate le condizioni indicate nel presente Regolamento, il titolo di **Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Fellow** viene attribuito dal Rettore con proprio provvedimento.

Lo status relativo è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere nell'Ateneo.

Art. 3 – Finanziamento dell'Ateneo

L'Ateneo, coerentemente con le esigenze didattiche e scientifiche e con le disponibilità finanziarie, può mettere a disposizione dei fondi per cofinanziare il reclutamento dei **Visiting Professor/Researcher/Fellow**. In tal caso e a tale scopo verranno emanati, con Decreto Rettorale, dei bandi di selezione.

La proposta di candidatura, indirizzata al Rettore e trasmessa all'Ufficio Relazioni Internazionali, viene formulata da un Dipartimento/Centro, tramite il Direttore, sulla base delle richieste dei propri docenti.

La domanda deve essere corredata, da:

1. Delibera del Consiglio del Dipartimento/Centro proponente che individua lo studioso/esperto cui attribuire il titolo di **Visiting Professor/Researcher/Fellow** dell'Ateneo. La delibera deve contenere:
 - a. Il nominativo dello studioso proposto, la descrizione della qualificazione scientifica e le motivazioni della scelta,
 - b. la denominazione dell'Istituzione straniera a cui appartiene lo studioso;
 - c. Il riferimento all'accordo/convenzione stipulato/a dall'Ateneo con tale istituzione, se esistente;
 - d. la descrizione della specifica attività che lo studioso dovrà svolgere e il periodo di permanenza presso l'Ateneo, con precisazione, ove trattasi di attività didattica, della tipologia di attività formativa da affidare e del relativo settore scientifico disciplinare, e, ove trattasi di attività di ricerca, del progetto di ricerca e del gruppo di riferimento;
 - e. il nominativo del/i docente/i interno/i di riferimento;
 - f. la richiesta di un contributo finanziario da parte dell'Ateneo a valere su fondi stanziati nel bilancio a questi fini e definiti nel Bando;
 - g. l'eventuale contributo finanziario da parte del Dipartimento/Centro a valere su fondi propri o resi disponibili allo scopo per la realizzazione di azioni nell'ambito di progetti gestiti dalla struttura.
2. Descrizione delle competenze professionali, della qualificazione scientifica dello studioso proposto, delle pubblicazioni e ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e scientifico;
3. Il CV dello studioso proposto.

Le proposte vengono valutate da un'apposita commissione nominata con decreto del Rettore e composta da un numero di componenti compresi tra tre e cinque, compreso il Rettore o un suo delegato.

Qualora le richieste di cofinanziamento superino le disponibilità di bilancio, la selezione sarà fatta secondo criteri di valutazione che tengano in considerazione:

- o attività didattica che interessi più percorsi di studi;
- o il numero di studenti potenzialmente interessati;
- o interdisciplinarietà, e possibile coinvolgimento di più di un Dipartimento/Centro,
- o la disponibilità e l'entità di un cofinanziamento da parte del Dipartimento/Centro proponente.

Altri possibili criteri di valutazione potranno essere fissati nel Bando.

Verificate le condizioni indicate nel presente Regolamento, il titolo di **Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Fellow** viene attribuito dal Rettore con proprio provvedimento.

Lo status relativo è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere nell'Ateneo.

Art. 4 - Procedure per il conferimento di incarico e periodo di permanenza presso l'Ateneo

Il periodo di permanenza del **Visiting** dipende dalla tipologia di attività individuate e, nel caso del

- **Visiting Professor** non può essere inferiore a 3 mesi,
- **Visiting Researcher** non può essere inferiore a 30 giorni,
- **Visiting Fellow** può essere anche inferiore a 30 giorni.

Il Dipartimento/Centro proponente provvederà ad invitare il docente/ricercatore selezionato e a formalizzare il contratto nelle forme previste dal vigente Regolamento di Ateneo sugli incarichi a soggetti esterni e nel rispetto delle norme per l'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari.

Inoltre il Dipartimento/Centro proponente fornirà all'Ufficio Relazioni Internazionali tutte le informazioni e documenti necessari alla formalizzazione dello *status*. A tale scopo, al momento dell'arrivo presso l'Ateneo i **Visiting** sottoscriveranno una documento (*affiliation form*) che riassume i reciproci impegni e condizioni di collaborazione.

Della presenza e dell'attività nell'Ateneo del **Visiting** sarà data adeguata evidenza e informazione nel sito web dell'Ateneo. Inoltre, allo scopo di favorire la trasparenza e la valutazione, l'Amministrazione dell'Ateneo costituirà un'anagrafe dei **Visiting** contenente tutte le informazioni e i risultati delle attività svolte.

Art. 5 – Diritti e Obblighi connessi titolo

1. Il **Visiting** è tenuto a svolgere le sue attività secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato con la struttura ospitante e ad attenersi alle disposizioni interne in tema di sicurezza dei posti di lavoro e delle banche dati, del Codice Etico e di organizzazione amministrativa e contabile. Nel caso di svolgimento di attività didattiche, il **Visiting Professor** dovrà compilare un registro delle attività da consegnare al Direttore della struttura ospitante. Nel caso di svolgimento di attività di ricerca, il **Visiting Researcher/Fellow** dovrà presentare al termine della sua permanenza in Ateneo una relazione sulle attività svolte da sottoporre al Direttore della struttura ospitante.
2. Il **Visiting** può far parte delle commissioni di esame di profitto e di esame finale per il conseguimento del titolo di laurea, nonché partecipare alla valutazione delle tesi di dottorato.
3. Durante il periodo di permanenza, al **Visiting** saranno garantiti:
 - a. una postazione di lavoro all'interno della struttura ospitante;
 - b. una copertura assicurativa per infortuni;
 - c. assistenza e supporto informativo da parte degli uffici dell'Amministrazione dell'Ateneo ai fini delle procedure di permesso di soggiorno;
 - d. l'accesso alle risorse informatiche di Ateneo;
 - e. l'accesso alle biblioteche e laboratori dell'Ateneo.

Art. 6 – Compenso e Modalità di erogazione

Nel caso di cofinanziamento da parte dell'Ateneo, l'ammontare del compenso e le modalità di erogazione, saranno stabilite dal Bando.

Nel caso di finanziamento da parte di un Dipartimento/Centro dell'Ateneo, l'ammontare del compenso e le modalità di erogazione, saranno stabilite dalla delibera di Dipartimento/Centro.

In ogni caso si terranno nel debito conto le attività proposte e l'esperienza richiesta.

Art. 7 – Rendicontazione

Al termine dell'attività didattica e/o scientifica svolta dal **Visiting Professor/Researcher/Fellow**, il Dipartimento/Centro ospitante deve inviare all'URI una relazione sull'attività svolta, e, nel caso di attività didattica, i risultati del questionario di valutazione del modulo didattico compilato dagli studenti.

L'eventuale omissione è ostativa rispetto alla presentazione di successive candidature da parte del Dipartimento coinvolto.

Nel caso di cofinanziamento da parte dell'Ateneo la relazione di cui al comma precedente deve contenere anche un rendiconto finanziario-contabile.

Art. 8 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari già in vigore. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del Decreto Rettorale, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione.